



COMUNE di ROCCASECCA

Provincia di Frosinone

c.a.p. 03038 §§ Tel. 0776/56981 §§ Fax 0776/569845 §§ C.F. 81001750603 §§ P.I. 00629710609

PEC: comune.roccasecca@legalmail.it

Prot. nr. 5702/2020

Presidente del Consiglio dei Ministri
Avv. Giuseppe Conte

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amm.vo
Capo Dipartimento
Cons. Maria Barillà
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Procura della Repubblica
Tribunale di Cassino

Direzione Distrettuale Antimafia di Roma
prot.procura.roma@giustiziacert.it

Ministero dei Beni Culturali MIBAC
Gabinetto e Ufficio Legislativo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei Beni Culturali MIBAC
Segretariato Regionale
mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei Beni Culturali MIBAC
Soprintendenza Archeologica del Lazio
mbac-sar-laz@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei Beni Culturali MIBAC
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le
Province del Lazio
mbac-sbeap-laz@mailcert.beniculturali.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare MATTM
Ufficio Gabinetto
segreteriacapogab@pec.minambiente.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare MATTM
Direzione Generale Economia Circolare

Divisione III Gestione Integrata Ciclo dei Rifiuti
ECI@pec.minambiente.it

Provincia di Frosinone
Settore Ambiente – Servizio Rifiuti e Bonifiche
protocollo@pec.provincia.fr.it

ARPA Lazio
Direzione Centrale e Sede di Frosinone
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it
sededifrosinone@arpalazio.legalmailpa.it

ASL di Frosinone
protocollo@pec.aslfrosinone.it

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO MERIDIONALE
protocollo@pec.autoritalgv.it

COMUNE DI COLFELICE
protocollocolfelice@arcmediapec.it

COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO
segreteriacomunescgi@pec.it

Oggetto: istanza per annullamento del provvedimento amministrativo ex Art.21-octies e 21-nonies Legge 241/90 s.m.i. – Deliberazione del Presidente del Consiglio di Ministri del 20 Aprile 2020 – discarica di Roccasecca (FR).

Con la Deliberazione in oggetto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto:

a) la revoca, ai sensi e per gli effetti dell'Art.21 quinquies Legge 241/90 s.m.i., della Deliberazione del 07/03/2019 con la quale -in parziale accoglimento dell'opposizione presentata dal MIBAC ai sensi dell'Art. 14 quinquies comma 6 Legge 241/90 avverso il PAUR della Regione Lazio Det. n.G00573/2019- era stata limitata la sopraelevazione del IV° bacino della discarica di Roccasecca all'altezza di 10 metri, nonché indicato il termine di esercizio dell'impianto al 14 Maggio 2020 (n.14 mesi dal provvedimento);

b) conseguentemente, di rigettare l'opposizione del MIBAC presentata illo tempore ed innanzi citata, ed **in accoglimento dell'istanza presentata dalla Regione Lazio di autorizzare la sopraelevazione della discarica alla quota di 16,70 metri come previsto dal PAUR della Regione Lazio, consentendo la prosecuzione dell'esercizio del IV Bacino fino al 31/12/2020.**

Con la presente il Comune di Roccasecca fa istanza per l'annullamento della Deliberazione in oggetto, ai sensi dell'Art.21-octies e 21-nonies Legge 241/90 s.m.i. per tutti i seguenti motivi.

*

1. Carenza dei presupposti di cui all'Art.21-quinques Legge 241/90 smi

Non risultano sussistere i sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di mutamento della situazione di fatto, quali presupposti per la revoca del provvedimento ai sensi dell'Art.21 quinques Legge 241/90 smi.

Infatti, la rappresentazione di sopravvenienti situazioni di criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Lazio, è frutto di strumentali distorsioni ed omissioni.

1.1- Le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ISPRA, recepite nell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00015 del 25 Marzo 2020, prevedono la sospensione della raccolta differenziata, e quindi lo svolgimento della raccolta della sola frazione indifferenziata presso ***“le abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria”***, mentre ***“per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che mascherine monouso debbano essere buttate nell'indifferenziato”***.


Sulla scorta delle suddette indicazioni, nell'istanza di revoca della Deliberazione del 07/03/2019 la Regione Lazio ha affermato che ***“si delinea pertanto una situazione in cui il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica è destinato ad aumentare per tutto il periodo dell'emergenza, a causa della diversa destinazione finale di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata”***.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, recependo integralmente quanto esposto dall'ente regionale, ha motivato l'accoglimento dell'istanza di revoca anzidetta sulla circostanza che ***“ove sono presenti soggetti positivi al coronavirus od in quarantena, è prevista la sospensione della raccolta differenziata, con conseguente incremento dei rifiuti indifferenziati e l'invio degli stessi, oltre che ai termovalorizzatori fruibili, direttamente in discarica. Si prevede un ulteriore maggior conferimento, dovuto agli effetti dell'emergenza COVID-19 anche di altre tipologie di rifiuto per effetto del blocco dei trasporti dei rifiuti verso destinazioni esterne a quelle regionali e nazionali”***.

In realtà, la rappresentazione dei fatti avanzata dalla Regione non corrisponde al vero:

A) in primo luogo, l'amministrazione regionale non ha fornito alcun dato dal quale risulti l'aumento dei conferimenti in discarica, ma ha apoditticamente indicato una “previsione” di aumento sfornita di elementi di riscontrabili;

B) la media di soggetti positivi o in quarantena in tutta la Regione Lazio dal 16 Marzo al 25 Aprile è **di circa 1.650 unità per altrettanti nuclei familiari** (numero tratto dai dati ufficiali resi giornalmente dalla Protezione Civile) **con quindi circa 3.000 soggetti interessati dal divieto di svolgere la raccolta differenziata.**



Orbene, la produzione pro-capite di rifiuti nel Lazio è di circa **505 kg/anno per abitante** come si rileva agevolmente dal Piano Gestione Rifiuti del Lazio, Sezione Rifiuti Urbani, cap.4.2, che riprende il dato dal Catasto Rifiuti dell'ISPRA:

Tabella 2 - Produzione e RD regionale, anni 2013-2017

Anno	Popolazione	RU Residuo	RD	ingombranti a smaltimento	RU Totale	Pro capite RU	Pro capite RD	RD
						(tonnellate)	(kg/ab.*anno)	
2013	5.870.451	2.308.428	836.819	15.956	3.161.203	538,5	142,5	26,5%
2014	5.892.425	2.064.655	1.011.115	9.067	3.084.837	523,5	171,6	32,7%
2015	5.888.472	1.885.847	1.134.109	3.447	3.023.402	513,4	192,6	37,5%
2016	5.898.124	1.741.216	1.281.844	2.437	3.025.497	513,0	217,3	42,4%
2017	5.896.693	1.603.347	1.361.955	10.122	2.975.424	504,6	231,0	45,8%

Fonte: elaborazione ed integrazione di dati ISPRA

Ne consegue che il maggior conferimento **annuo** di rifiuti indifferenziati per n.3000 residenti nella Regione Lazio non sarà superiore complessivamente a circa 1.515 ton/anno (505 X 3.000) e fino al 31.12.2020, **quindi per circa dieci mesi dal Marzo 2020, a circa 1.300 ton.**

Trattasi, pertanto, **di quantità assolutamente risibili, pari allo 0,5% del fabbisogno annuo per lo smaltimento in discarica per tutta la Regione Lazio, ovvero circa 250.000 ton/anno** come indicato nel nuovo Piano di Gestione Rifiuti nello scenario migliore:

Tabella 116 – Ipotesi I – conferimento a discarica del 25% di FOS

	Scenario 1 (minimale 70%)			Scenario 1 (minimale 70%)			Scenario 2 (intermedio 75%)			Scenario 3 (intermedio 80%)		
	Rifiuti a discarica	75% FOS	Totale	Rifiuti a discarica	75% FOS	Totale	Rifiuti a discarica	75% FOS	Totale	Rifiuti a discarica	75% FOS	Totale
2020	133.446	114.48	247.934	125.212	106.940	232.152	127.998	106.107	234.105	126.318	102.907	229.225
2021	127.277	109.744	237.020	116.345	100.291	216.636	119.508	98.369	217.878	117.121	93.782	210.903
2022	121.192	105.067	226.259	107.112	93.186	200.298	110.397	89.893	200.290	107.100	83.682	190.782
2023	115.175	100.438	215.613	97.920	86.310	184.229	101.103	81.401	182.504	96.713	73.349	170.061
2024	109.213	95.843	205.056	88.433	79.149	167.582	91.246	72.347	163.592	85.519	62.195	147.714
2025	102.965	92.219	195.183	80.151	73.643	153.794	82.463	66.551	149.014	68.033	54.107	122.140

C) inoltre, la Regione Lazio non ha tenuto conto della circostanza che dal Marzo 2020 è sospesa l'attività di tutti gli esercizi commerciali, della ristorazione e dell'accoglienza turistica, di gran parte del terziario e dei servizi, nonché di una quota considerevole delle attività produttive.

L'incidenza delle suddette attività sulla produzione dei rifiuti è pari ad oltre un terzo del totale complessivo annuo; **ne consegue un minore conferimento in discarica di almeno 80.000 ton/anno.**

In conclusione, per effetto dell'emergenza COVID-19 le quantità di rifiuti oggetto di smaltimento in discarica non sono aumentate, ma anzi fortemente diminuite.

L'affermazione di un mutamento della situazione di fatto, dovuta alla necessità di maggiori volumetrie per gli smaltimenti in discarica per effetto dell'emergenza epidemica, **è assolutamente infondata e priva di riscontro.**

Non solo.

La stessa Regione Lazio nella sua istanza ha rappresentato che al momento nella Regione Lazio sono in esercizio le discariche di Viterbo e di Civitavecchia, con consistenti volumetrie disponibili.

Non si comprende per quale motivo si è ritenuto necessario autorizzare per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri altre volumetrie nella discarica di Roccasecca ormai esaurita ed in violazione di legge (con il parere contrario del MIBACT) quando c'era ancora capienza nelle altre discariche del Lazio.

1.2- L'altra sopravvenienza rappresentata dalla Regione Lazio ed alla quale fa riferimento la Deliberazione PCdM del 20/04/2020, riguarda la circostanza che a seguito delle disposizioni di cui agli art.li 103 e 84 del DL n.18 del 17/03/2020, sono stati sospesi i termini dei procedimenti amministrativi in corso per le autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti di discarica o per l'ampliamento dei siti esistenti nella Regione Lazio al fine di disporre di nuove volumetrie.

Ne consegue, sempre secondo le affermazioni della Regione recepite dalla Presidenza del CdM, che non è possibile completare i detti procedimenti, e quindi esaurita la discarica di Roccasecca ed in mancanza di nuovi siti e volumetrie autorizzate, non sarà possibile assicurare lo smaltimento dei rifiuti e la chiusura del ciclo in tutto il territorio regionale, ciò provocando una grave criticità ed una ulteriore situazione emergenziale.

La Regione Lazio ha sottolineato che fra i procedimenti sospesi vi è quello riguardante la realizzazione del V° bacino sempre presso la discarica di Roccasecca, della capacità di 450.000 ton.

Tale rappresentazione dei fatti non corrisponde al vero per i seguenti motivi:

A) L'art.103 del DL n.18/2020 pur sospendendo i procedimenti per l'emergenza COVID-19, stabilisce che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti.

La Regione Lazio, con Determinazione n. G04196 del 14/04/2020 (all.n.4) avente ad oggetto: *"Individuazione procedimenti amministrativi urgenti e strategici - art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"*, utilizzando le previsioni dell'Art.103 innanzi richiamato, ha disposto:

-di individuare, come strategiche alcune attività ed urgenti i relativi procedimenti amministrativi, fra i quali il procedimento di VIA per l'autorizzazione della nuova discarica per rifiuti urbani in Roma, loc. Malmone, di proprietà della NRG srl, controllata dalla MAD srl che pure è proprietaria del sito di Roccasecca;

-di stabilire, come previsto dall'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, urgenti i procedimenti amministrativi indicati nell'atto, per i quali il procedimento troverà prosecuzione dal giorno 15 aprile;

-di sollecitare tutte le amministrazioni coinvolte, qualora la tipologia del procedimento lo richieda o il parere non sia già stato espresso, ad esprimere formalmente, il proprio parere tenuto conto della mancata "formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento".

Pertanto, **non corrisponde al vero la circostanza dell'impedimento della Regione a concludere i procedimenti per l'autorizzazione di nuovi siti di discarica e/o per l'ampliamento di quelli esistenti**, poiché lo stesso ente -mentre era in corso il procedimento di revoca in oggetto- ha disposto il riavvio di alcuni procedimenti definiti dallo stesso strategici ed urgenti, fra i quali quello riguardante l'esercizio di un nuovo sito di discarica a servizio dell'ATO di Roma.

La circostanza è valorizzata dal fatto che nelle more del procedimento incardinato innanzi la Presidenza del Consiglio dei Ministri la stessa Regione Lazio, ovvero la Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, con determina G04196 14/04/2020 ha individuato una serie di procedimenti urgenti che, ai sensi dell'Art.103 del DL 17 Marzo 2020 n.18 (motivati appunto sul carattere dell'urgenza ed indifferibilità perché attinenti a servizi essenziali come la gestione del ciclo dei rifiuti), sono stati riattivati a far data dal 15 Aprile 2020.

Tale determinazione ha evidentemente invalidato le medesime ragioni dell'istanza di revoca non solo perché i procedimenti che la Regione riteneva sospesi sono stati riattivati, ma anche perché potevano essere riattivati anche prima della proposizione dell'istanza di revoca (datata 26.3.20) sul presupposto che la norma invocata è relativa al DL n. 18 del 17.3.20.

Tra l'altro, nell'elenco, non figurano nè il procedimento per l'autorizzazione all'esercizio del V° bacino della discarica della MAD srl in Roccasecca, nè tantomeno la revoca della delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07 Marzo 2019 con la ulteriore richiesta di sopraelevazione del IV° bacino della discarica di Roccasecca.

B) In realtà, la carenza di volumetrie per lo smaltimento dei rifiuti urbani in discarica, non è causata dall'emergenza pandemica e dai conseguenti provvedimenti per il contrasto alla stessa (preteso aumento della produzione di rifiuti indifferenziati e sospensione dei procedimenti autorizzativi), **ma dalle carenze strutturali nella gestione del ciclo dei rifiuti alle quali né la Regione Lazio né Roma Capitale hanno mai posto rimedio fin dall'anno 2016.**

In primo luogo, ciò emerge dalla nota della Sindaca di Roma Capitale del 09/03/2020, depositata dalla stessa Regione Lazio nel procedimento per la revoca in oggetto, dalla quale emerge la richiesta di acquisire volumetrie presso la discarica di Roccasecca per il soddisfacimento del fabbisogno dell'ATO di Roma, **senza alcun riferimento all'emergenza pandemica ma esclusivamente all'insufficienza impiantistica della Capitale, impossibilità a smaltire altrove i suoi rifiuti.**

Infatti, la nota citata fa riferimento ad una precedente comunicazione del 25/02/2020, inviata da Roma Capitale allorchè non era stato disposto alcun provvedimento per il COVID-19, né tale emergenza era stata dichiarata.

Peraltro, vale sottolineare che nella seduta del 02 Marzo 2020 avanti alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Ciclo dei Rifiuti, né i rappresentanti di Roma Capitale, nè i dirigenti

della Regione Lazio indicavano l'esistenza di situazioni di criticità legate al COVID-19 per lo smaltimento dei rifiuti, seppure sollecitati in tal senso dai membri della Commissione.

La Regione Lazio fin dall'emissione della DGR n.199/2016 (all.n.5) aveva piena contezza della mancanza di volumetrie per lo smaltimento in discarica e per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale e nei singoli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), con particolare riguardo a quello dell'Area Metropolitana di Roma e del Comune di Roma Capitale, totalmente privo di impianti.

Nell'arco di questi ultimi quattro anni, l'amministrazione regionale per assicurare il fabbisogno regionale e degli ATO ha proceduto esclusivamente alla sopraelevazione ed ampliamento degli impianti già esistenti -come dalla stessa rammentato nell'istanza di revoca- senza autorizzare alcun nuovo impianto ed invaso, in particolare per il soddisfacimento del fabbisogno della Capitale che ne resta tutt'ora priva.

Inoltre, tale consapevolezza è viepiù confermata dal nuovo Piano Rifiuti in corso di approvazione laddove si legge: "si ritiene che ogni ATO debba avere una discarica per il proprio territorio ed in particolare per l'ATO Provinciale di Città metropolitana, al fine di garantire una equa ripartizione della responsabilità del produttore" (all.n.3).

Vale segnalare che l'Art.182 bis del DLgs.vo 152/2006 ed il Piano Gestione Rifiuti del Lazio, sia il vigente che il nuovo in corso di approvazione, stabiliscono il principio di autosufficienza impiantistica per gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), principio esplicitamente applicato dalla Regione Lazio nel provvedimento di VIA per il V° Bacino (all.n.6), laddove si legge: "Accolto correttamente quanto riportato nelle osservazioni del Comune di Roccasecca sul fatto che il restante 50% non debba essere riservato a rifiuti derivanti dal trattamento del rifiuto urbano di altri ATO in virtù dell'art. 182 bis".

Continuare a perseguire l'utilizzo di siti di discarica esistenti in ATO diversi da quello di Roma ed a sostegno del fabbisogno di quest'ultimo, è comportamento assolutamente illegittimo.

E' evidente, pertanto, che la Regione Lazio ha omesso le attività amministrative necessarie a dotare Roma Capitale della discarica a servizio del suo fabbisogno, tanto che il TAR Lazio nella sentenza n.426/2020 citata dalla medesima Regione Lazio, ha imposto alla stessa di assicurare la gestione integrata del ciclo dei rifiuti individuando gli impianti necessari ai sensi dell'Art.199 DLgs.vo 152/2006, entro 180 giorni.

Ne consegue che il deficit impiantistico e l'emergenza per la carenza di volumetrie di smaltimento non è dovuto al COVID-19, ma è stato causato dai gravi inadempimenti e ritardi della Regione Lazio e di Roma Capitale; infatti, laddove nei quattordici mesi concessi dalla Presidenza CdM per il prosieguo dell'esercizio della discarica di Roccasecca, ovvero nei quattro anni trascorsi dalla DGR n.199/2016, la Regione Lazio avesse provveduto ad avviare o imporre l'esercizio di un nuovo impianto a servizio dell'ATO di Roma, oggi non esisterebbe alcuna criticità nel ciclo dei rifiuti.

1.3- Ugualmente, non corrisponde al vero la circostanza che la discarica di Colleferro sia chiusa e non disponibile.

In primo luogo, la Regione non ha negato la disponibilità di almeno 160.000 ton di capacità residua presente nell'impianto.

In secondo luogo, la discarica non risulta affatto chiusa, in quanto:

a) non esiste alcun provvedimento di presa atto dell'esaurimento dell'invaso né di chiusura del sito ai sensi dell'Art.12 del DLgs.vo 36/2003;

b) Il 15 Gennaio 2020, il Comune di Colleferro ha inteso rientrare in possesso dell'impianto alla scadenza del contratto di gestione con Lazio Ambiente, e si è limitato a disporre con DGC n.5 /2020 (all.n.7) il mero blocco dei conferimenti per motivazioni e valutazioni squisitamente politiche;

c) nel Piano Gestione Rifiuti si fa riferimento alla *"riconversione del sito di Colleferro, trasformando l'attuale impiantistica di termovalorizzazione in altra tipologia impiantistica che persegue obiettivi di recupero di materia, il tutto nel rispetto dei principi comunitari dell'economia circolare"*, ma non si dispone alcunché circa la discarica di Colle Fagiolaro, se non una previsione di chiusura al 31 dicembre 2019 che riguarda, però, come indicato innanzi solo un fermo dei conferimenti per volontà del proprietario del sito.

Vale ribadire che l'Art.178 del DLgs.vo 152/2006 s.m.i. stabilisce che *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali."*

L'Art.182 bis stabilisce che *"Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:*

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti".

Ne consegue che l'utilizzo della discarica di Roccasecca (privata) in luogo di quella di Colleferro (pubblica) -sita nell'ATO di Roma ed a 30 km dalla Capitale, con capacità residue e mai chiusa- è posta in evidente violazione delle normative anzidette, anche nell'ambito di eventuali situazioni emergenziali.

*

2. Violazione degli Art.177, 178, 182 bis del DLgs.vo 152/2006 s.m.i, e delle Direttive UE sui rifiuti 2006/12/CE e 2008/98/CE

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sottolineato il carattere *extra ordinem* della revoca della Delibera del 07/03/2019, in conseguenza *"della necessità urgente di tutela sanitaria per il territorio regionale"* conseguente all'esaurimento delle volumetrie disponibili presso la discarica di Roccasecca ed in mancanza di alternative, ovvero di altri siti disponibili per lo smaltimento dei rifiuti urbani in tutta la Regione Lazio.

A) Come è noto, i presupposti per far ricorso a provvedimenti di natura emergenziale sono:

-l'urgenza di provvedere onde prevenire un danno imminente;
-la contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere a situazioni **non prevedibili**;
-l'impossibilità di provvedere con gli strumenti ordinari, atteso che il ricorso ad interventi extra ordinem è consentito **esclusivamente per risolvere situazioni di fatto che, per il loro carattere imprevedibile ed eccezionale non avrebbero potuto essere affrontate con l'azione ordinaria della pubblica amministrazione.**

Inoltre detti provvedimenti **hanno natura provvisoria e non sono reiterabili**, poiché non possono configurare, costituire e consolidare una deroga ai principi generali dell'ordinamento, al DLgs.vo 152/2006 ed al diritto dell'Unione Europea.

Orbene, in disparte l'emergenza COVID-19 che come già argomentato non influisce sulle quantità di rifiuti destinati allo smaltimento ed anzi le riduce, **l'esaurimento delle volumetrie disponibili presso la discarica di Roccasecca e la mancanza di alternative per lo smaltimento non ricadono nel novero delle circostanze imprevedibili ed eccezionali, tali da motivare il superamento delle norme di tutela ambientale previste dall'ordinamento e di cui al DLgs.vo 152/2006 ed alle Direttive UE.**

Infatti, già la Deliberazione oggi revocata e che aveva disposto una prima sopraelevazione della discarica, aveva fatto ricorso a motivazioni di urgenza stante la mancanza di volumetrie disponibili a servizio dell'ATO di Roma; con la Deliberazione del 20 Aprile 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri **ha di fatto reiterato -ad un anno di distanza- un provvedimento emergenziale sulla scorta della stessa motivazione: la mancanza di siti in grado di soddisfare il fabbisogno di smaltimento dell'ATO di Roma e della Capitale in particolare (cfr nota della Sindaca di Roma del 09/03/2020).**

Si ribadisce che la mancanza di siti di discarica e di volumetrie disponibili per soddisfare il fabbisogno dell'ATO di Roma e della Capitale è nota alla Regione Lazio fin dal 2016 allorchè con la DGR 199/2016 (all.n.5) la Regione Lazio aveva definito il fabbisogno di smaltimento per la Regione Lazio e per i singoli ATO, rappresentando le gravi carenze per l'area Metropolitana di Roma Capitale che non possiede alcun sito di discarica.

Nell'arco dei successivi quattro anni e fino ad oggi, l'amministrazione regionale e Roma Capitale non hanno in alcun modo provveduto a rimediare alla detta mancanza con gli strumenti ordinari di cui dispongono, ed invece hanno proceduto -in via emergenziale- a richiedere ed autorizzare esclusivamente la sopraelevazione ed ampliamento degli impianti già esistenti senza autorizzare alcun nuovo impianto ed invaso, in particolare per il soddisfacimento del fabbisogno della Capitale che ne resta tutt'ora priva.

Del resto, a mente della Delibera del Consiglio Regionale n.8 del 24.07.2013 (all.n.8), l'amministrazione regionale avrebbe dovuto predisporre il nuovo piano per il fabbisogno ed aggiornare il Piano Rifiuti fin dall'anno 2013.

Invece, solamente nell'Agosto 2019 con la DGR n.592 (all.n.9), sei anni dopo, la Regione Lazio approva il nuovo fabbisogno contenuto nel Piano Rifiuti ed ancora in corso di approvazione presso il Consiglio Regionale.

Nel frattempo, nessun nuovo impianto di discarica a servizio di Roma e del suo ATO è stato autorizzato e realizzato.

Pertanto, ben potevano la Regione Lazio e Roma Capitale provvedere a reperire volumetrie per lo smaltimento in discarica all'interno dell'ATO di Roma con gli ordinari strumenti e senza ricorrere ad interventi extra ordinem.

Sono assenti, per quanto esposto, i presupposti e le motivazioni del ricorso ad un provvedimento di natura emergenziale stante la prevedibilità di quanto avvenuto e l'inadempienza della pubblica amministrazione che è causa stessa dell'emergenza.

B) Si è già rammentato che l'Art.178 e l'Art.182 bis del DLgs.vo 152/2006 smi (che ha recepito le Direttive UD sui rifiuti n. 2006/12/CE e n.2008/98/CE) prescrivono che:

-la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione, nonché secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica;

-lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, al fine di:

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi.

Infatti, i principi che informano l'attività di gestione dei rifiuti sono contenuti nel comma 4 dell'Art.177: *"I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente."

Orbene, la Deliberazione del 20 Aprile 2020 si pone in aperto contrasto con quanto disposto dalla normativa richiamata poichè -stante la mancanza dei presupposti per agire extra ordinem- non era possibile derogare alle richiamate prescrizioni.

In particolare:

-la possibilità di derogare al principio di autosufficienza, ovvero di provvedere allo smaltimento dei rifiuti nell'ambito dei singoli ATO, è indicata quale strumento al quale fare ricorso in situazioni emergenziali e non strutturalmente ed in via ordinaria come invece avviene -per stessa ammissione della Regione- fin dall'anno 2016;

-è evidente la violazione del principio di prossimità nella gestione dei rifiuti allorché invece di utilizzare la discarica di Colleferro -collocata nell'ATO di Roma- si utilizza l'impianto di Roccasecca distante oltre 80 km dalla Capitale e sito nell'ATO di Frosinone;

-si autorizza la sopraelevazione del sito in violazione delle normative di tutela del paesaggio e dei beni ambientali ed in spregio dei vincoli paesaggistici apposti, come rappresentato dal MIBAC nella sua opposizione ex Art.14 quinquies Legge 241/90 smi, ed in aperto contrasto con l'Art.177, comma 4, DLgs.vo 152/2006.

Infine, non si può sottacere che La Provincia di Frosinone ha ordinato al gestore del sito ai sensi dell'Art.244 DLgs.vo 152/2006, di provvedere all'esecuzione di opere di messa in sicurezza, previa presentazione di idoneo piano di caratterizzazione, con il fine di evitare la diffusione della contaminazione rilevata dai superamenti dei limiti tabellari di CSS di cui all'Allegato 5, Parte V del DLgs.vo 152/2006.

La Provincia di Frosinone ha motivato tale ordinanza stante **“la presenza di una fonte di contaminazione attiva presso il sito, che costituisce circostanza di elevata pericolosità per la salute umana e per l'ambiente, contribuendo alla progressiva contaminazione delle matrici ambientali circostanti”**.

E pertanto, la presente iniziativa si rende necessaria anche e soprattutto per ragioni igienico sanitarie che rientrano nelle prerogative del Sindaco quale Autorità Sanitaria sul territorio.

Sul carattere dell'urgenza e sul danno irreparabile

In realtà, il carattere dell'urgenza sussiste non in merito all'istanza avanzata dalla Regione Lazio, ma sussiste in ragione delle motivazioni innanzi esplicitate ed alle conseguenze che ne derivano.

La Regione Lazio ha già dato esecuzione alla deliberazione.

E' evidente in pregiudizio ed il grave danno irreparabile all'ambiente ed alla modificazione che subisce il territorio deturpato dalla realizzazione di una vera e propria collina di rifiuti in grado di alterare il paesaggio.

Danno evidentemente irreversibile con potenziale ulteriore contaminazione rispetto a quella in atto, già certificata dalla Provincia di Frosinone con il procedimento ex art. 244 del D.Lgs 152/06.

Ma è attuale anche il pregiudizio che subisce chi, come il gestore della discarica, coltiva aspettative ed affronta investimenti per l'esercizio di un'attività che di fatto si pone in contrasto con le normative ambientali e paesaggistiche.

Aspettative che, ove ulteriormente assecondate, si trasformeranno in rivalsa anche di natura risarcitoria con ulteriore danno erariale a carico della collettività.

Per quanto esposto, la Deliberazione del 20 Aprile 2020 è illegittima e pertanto annullabile in autotutela ai sensi dell'Art.21 nonies, Legge 241/90 smi.

Si allegano:

1. Deliberazione PCdM del 30/04/2020;
2. Deliberazione PCdM del 07/03/2020;
3. Piano Gestione Rifiuti del Lazio, Sezione RU;
4. Determinazione n. G04196 del 14/04/2020;
5. DGR n.199/2016;
6. provvedimento di VIA per il V° Bacino discarica di Roccasecca;
7. DGC n.5 /2020 del Comune di Colferro;
8. Delibera del Consiglio Regionale n.8 del 24.07.2013;
9. DGR Lazio n.592/2019
10. Determina Regione Lazio G04196 14/04/2020

Roccasecca, lì 8 maggio 2020

Il Responsabile del Settore VI
F.to Arch. Davide Simone